



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio Camerale nella riunione del 23.2.2007
per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni
amministrative in materia di diritto annuale

ARTICOLO 1 -	OGGETTO	2
ARTICOLO 2 -	VIOLAZIONI SANZIONABILI	2
ARTICOLO 3 -	VIOLAZIONI NON SANZIONABILI ED ESTINZIONE DI CREDITI TRIBUTARI DI MODESTO AMMONTARE	2
ARTICOLO 4 -	TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE..ERRORI DEL CONTRIBUENTE.	3
ARTICOLO 5 -	IRROGAZIONE DELLA SANZIONE	3
ARTICOLO 6 -	CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE	3
ARTICOLO 7 -	INCREMENTO DELLA SANZIONE PER GRAVITÀ DELLA VIOLAZIONE	4
ARTICOLO 8 -	INCREMENTO DELLA SANZIONE PER LA PERSONALITÀ DEL TRASGRESSORE E PER SUE PRECEDENTI VIOLAZIONI	4
ARTICOLO 9 -	INCREMENTO DELLA SANZIONE PER RECIDIVA	4
ARTICOLO 10 -	RIDUZIONE DELLA SANZIONE PER L’OPERA RIPARATRICE E PER LE CONDIZIONI ECONOMICO-SOCIALI DEL TRASGRESSORE	5
ARTICOLO 11 -	VIOLAZIONI CONTINUE	5
ARTICOLO 12 -	DEFINIZIONE AGEVOLATA	6
ARTICOLO 13 -	RAVVEDIMENTO	6
ARTICOLO 14 -	CESSIONE D’AZIENDA	7
ARTICOLO 15 -	MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	7
ARTICOLO 16 -	RISCOSSIONE DELLA SANZIONE	8
ARTICOLO 17 -	RATEIZZAZIONE DEL PAGAMENTO	8
ARTICOLO 18 -	STRUMENTI DIFENSIVI E TUTELA GIURISDIZIONALE	9
ARTICOLO 19 -	DECADENZA E PRESCRIZIONE	9
ARTICOLO 20 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	10
ARTICOLO 21 -	PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE	10

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative in materia di diritto annuale della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Brescia, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54 e dal decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Articolo 2

Violazioni sanzionabili

1. Le sanzioni amministrative si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359.
2. Per le nuove iscrizioni, le sanzioni amministrative si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini stabiliti con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico che determina altresì la misura del diritto dovuto.
3. Ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; per omesso versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato.

Articolo 3

Violazioni non sanzionabili ed estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non è sanzionabile l'errato versamento di quanto dovuto alla Camera di commercio di Brescia se il versamento è stato effettuato a favore di altra Camera di commercio incompetente per territorio, qualora il versamento sia stato eseguito entro i termini.
2. L'ufficio competente alla gestione del diritto annuale provvede alla regolarizzazione dell'errato versamento e lo comunica all'impresa.

3. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, a titolo di diritto, sanzioni e interessi sia pari o inferiore all'importo stabilito dalla Giunta Camerale con apposita deliberazione.

Articolo 4

Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.

1. I rapporti tra contribuente e Camera di commercio di Brescia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di commercio di Brescia o dell'Amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito.
4. La differenza del versamento effettuato in misura superiore al dovuto, su richiesta del contribuente, può essere utilizzata per sanare eventuali differenze versate in misura inferiore rispetto al diritto dovuto.

Articolo 5

Irrogazione della sanzione

1. Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono irrogate dal funzionario preposto alla gestione del diritto annuale della Camera di commercio di Brescia.

Articolo 6

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nei casi di tardivo versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.
2. Nei casi di versamento omesso si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto. L'importo potrà essere maggiorato o ridotto in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi articoli 7, 8, 9 e 10.
3. Nei casi di versamenti effettuati solo in parte, ma entro i termini di versamento, si applica la sanzione del 30%.

L'importo dovuto potrà essere maggiorato o ridotto in relazione agli elementi di valutazione di cui ai successivi artt. 7,8,9 e 10 sull'ammontare del diritto non versato.

4. Nel caso in cui dalle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate in merito all'ammontare del "fatturato" non risultasse per la singola impresa alcun importo di fatturato dichiarato, la Camera di commercio di Brescia quantificherà il diritto omesso facendo riferimento alla misura minima prevista.

Articolo 7

Incremento della sanzione per gravità della violazione

1. La gravità della violazione va commisurata al danno finanziario subito dalla Camera di commercio di Brescia determinato in base al diritto non versato. La sanzione per omesso versamento va incrementata, di regola, in proporzione al diritto omesso fino ad una percentuale massima del 50%, secondo la tabella qui di seguito riportata:

Danno finanziario per la Camera di commercio	Maggiorazione calcolata sull'importo della sanzione dovuta
Fino ad euro 200	0%
Da euro 201 a euro 500	10%
Da euro 501 a euro 1.000	15%
Da euro 1.001 a euro 5.000	20%
Da euro 5.001 a euro 50.000	35%
Oltre euro 50.000	50%

Articolo 8

Incremento della sanzione per la personalità del trasgressore e per sue precedenti violazioni

1. La Camera di commercio di Brescia, nei casi di violazioni sanzionabili desume la personalità del trasgressore dalle sue precedenti violazioni in materia di diritto annuale. La sanzione del 30% è incrementata di una percentuale del 15% nel caso il trasgressore abbia commesso cinque violazioni nel corso del quinquennio precedente.

Articolo 9

Incremento della sanzione per recidiva

1. La sanzione complessiva determinata ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 6 e 8 del decreto 54/05.

2. L'omesso e il tardivo pagamento del diritto sono considerate violazioni della stessa indole.
3. Nel caso di violazioni commesse nel triennio precedente si applicano gli aumenti della sanzione complessiva secondo lo schema previsto dalla sottostante tabella con i limiti massimi ivi indicati.

Una violazione	15%
Due violazioni	30%
Tre violazioni	50%

Articolo 10

Riduzione della sanzione per l'opera riparatrice e per le condizioni economico-sociali del trasgressore

1. La sanzione è ridotta del 10% nel caso in cui il trasgressore esegua spontaneamente il pagamento oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto 54/05, sempre che la Camera di commercio di Brescia non abbia ancora avviato il procedimento di irrogazione della sanzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto 54/05.
2. La sanzione è ridotta fino ad una percentuale massima del 40% qualora il trasgressore dimostri alla Camera di commercio di Brescia di essere in condizioni economico sociali disagiate a seguito di eventi non dipendenti dalla propria volontà o altri eventi di carattere eccezionale che abbiano impedito il normale svolgimento dell'attività.
3. La sanzione ridotta, ai sensi dei commi precedenti, non può comunque essere inferiore alla metà del minimo come previsto dall'art. 7, comma 4 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

Articolo 11

Violazioni continuate

1. Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, comma 2 del decreto 54/05 e all'articolo 12, comma 5 del decreto legislativo 472/97, la Camera di commercio di Brescia applica alla sanzione base, determinata ai sensi dei precedenti articoli 6, 7, 8, 9 e 10, l'aumento dalla metà sino al triplo, per le violazioni di cui al comma 2 dell' articolo 9 commesse in annualità diverse. La maggiorazione della sanzione unica avviene secondo il seguente schema:
 - se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;

- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
 - se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
 - se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.
2. Se la Camera di commercio di Brescia non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.
 3. La sanzione determinata nei casi di continuazione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
 4. La continuazione viene interrotta dalla constatazione formale della violazione, tramite la notifica di un atto di contestazione, di un atto di irrogazione immediata o di una cartella di pagamento.

Articolo 12

Definizione Agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente regolamento non si applica in alcun caso la definizione agevolata degli art. 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 472/97.

Articolo 13

Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 472/97 la sanzione è pari al:
 - a) 3,75% del diritto annuale omesso se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 54/05;
 - b) 6% del diritto annuale omesso se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 54/05.
2. Il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione contestuale di tutti i versamenti (sanzioni, interessi moratori e diritto annuale). Gli interessi moratori sono commisurati al diritto, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.

Articolo 14
Cessione d'azienda

1. Fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda oggetto di cessione, il cessionario è responsabile, in solido con il cedente, per il pagamento del diritto annuale e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione, e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.
2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti depositati presso la Camera di commercio di Brescia.
3. Su richiesta dell'interessato, la Camera di commercio di Brescia è tenuta a rilasciare un certificato sull'esistenza di debiti a qualsiasi titolo, di procedimenti, in corso o già definiti, per l'irrogazione di sanzioni, in relazione ai quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato con esito negativo, o rilasciato oltre quaranta giorni dalla richiesta, ha pieno effetto liberatorio nei confronti del cessionario.
4. La previsione del comma 3 è finalizzata anche a porre il cessionario in grado di conoscere preventivamente le responsabilità che potrebbero conseguire all'acquisto dell'azienda, per cui anche il cessionario deve ritenersi legittimato a chiedere la certificazione. In detta ipotesi è necessario che la richiesta sia corredata dal consenso del cedente alla consegna del certificato a terzi.
5. Il cessionario non può ritenersi esonerato da responsabilità con riferimento al periodo intercorrente tra la data di richiesta del certificato e quella dell'atto di cessione dell'azienda.

Articolo 15
Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a) atto di contestazione ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 472/97;
 - b) atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 472/97;
 - c) iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 472/97;

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificati ai seguenti soggetti:
 - a) al titolare dell'impresa individuale;
 - b) ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - c) agli accomandatari delle società in accomandita semplice;
 - d) alle società di capitali e assimilati (es. aziende speciali);
 - e) agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi;
 - f) ai liquidatori per le società poste in liquidazione.

Articolo 16

Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa, gli interessi e il diritto dovuto sono riscossi con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettera c).
2. Gli interessi sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno successivo a quello di scadenza del termine originario fino a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero fino alla data di emissione dei ruoli o fino alla data di emissione del verbale.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato e sono versate mediante bollettino di conto corrente o in cassa.

Articolo 17

Rateizzazione del pagamento

1. La Camera di commercio di Brescia può concedere, su richiesta dell'interessato, la rateizzazione del pagamento di quanto dovuto per diritto annuale, sanzione ed interessi, in un numero massimo di dieci rate mensili. I criteri quantitativi e valutativi sono stabiliti dal dirigente dell'area competente. Il debito può essere estinto in un'unica soluzione in ogni momento.
2. La rateizzazione può essere richiesta da coloro che si trovano in condizioni di obiettiva e comprovata difficoltà e per importi non inferiori a 500,00 euro. Le somme oggetto di dilazione di pagamento sono gravate da interessi nella misura prevista dall'articolo 21 comma 1, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Il dirigente dell'area competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, corredata dalla documentazione necessaria per la valutazione della richiesta di rateizzazione, decide sulla richiesta medesima.
4. In caso di decesso del contribuente, i termini di versamento sono prorogati di sei mesi dalla data del decesso. Questa opzione può essere esercitata mediante presentazione di apposita segnalazione scritta da parte di almeno uno degli eredi ed ha validità per tutti gli altri eredi.

Articolo 18

Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. E' ammesso ricorso contro il provvedimento di irrogazione della sanzione dinanzi alle Commissioni Tributarie entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
2. Il contribuente può presentare memorie difensive nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto stesso. Il dirigente dell'area competente o suo delegato decide sulle deduzioni nel termine di 60 giorni dalla presentazione delle stesse.
3. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive sono soggetti a sospensione nel periodo feriale previsto dall'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Articolo 19

Decadenza e prescrizione

1. L'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 15, comma 1, lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui è avvenuta la violazione.
2. Entro il termine di cui al comma 1 deve essere notificata al contribuente la cartella esattoriale.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data della notificazione dell'atto di irrogazione. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione.

Articolo 20
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle violazioni commesse in relazione al pagamento del diritto annuale dovuto dall'anno 2006 e per le quali il contribuente non si è avvalso dell'istituto del ravvedimento operoso.
2. In applicazione del principio del favor rei le violazioni di cui al precedente articolo 6, comma 3 e 4, relative al diritto annuale per gli anni 2003, 2004 e 2005 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto annuale dovuto e non versato o versato oltre la scadenza.

Articolo 21
Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo camerale.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet della Camera di commercio di Brescia.